

## AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO - SEZIONE V REG. RIC. N. 240/2024 – Ordinanza n. 01107/2024 Reg. Prov. Coll.

#### Ricorso con istanza di sospensione cautelare collegiale di Lavanderia Industriale Himera Srl

Con Ordinanza n. 01107/2024 pubblicata il 27.03.2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, ha autorizzato la ricorrente Lavanderia Industriale Himera Srl, P.I. 06474930820, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Termini Imerese contrada Canne Masche snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Scimeca, C.F. SCMSFN69C23F839G, con studio in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58, indirizzo di posta elettronica certificata stefano.scimeca@legalmail.it e telefax 0917482340, di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., attraverso la pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, del ricorso con istanza di sospensione cautelare collegiale iscritto al reg. ric. n. 240/2024 da essa stessa promosso

#### **contro**

- 1) Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive, C.F. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- 2) InfoCamere ScpA, P.I. 02313821007, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

#### **e nei confronti di**

- 1) Bosco Srl, P.I. 02498380829, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) Sanpietro Srl, P.I. 02093150833, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

#### **avente ad oggetto**

l'annullamento:

- del DDG 2889 del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale in data 14/12/23 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti finanziati - secondo quanto indicato negli Allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico denominato “*BONUS ENERGIA SICILIA*” *Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica*” (PRATT34537) approvato con DDG n. 2615 del 30/12/2022 così come modificato ed integrato dai DDG n. 166 del 09/02/2023, n. 221 del 24/02/2023, n. 330 del 13/03/2023, n. 559 del 11/04/2023, n. 760 del 11/05/2023 e n. 844 del 26/05/2023;

Allegato 1: Elenco n. 2626 *istanze ammesse a finanziamento* fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile pari ad € 73.185.944,61, al netto della quota di risorse pari ad € 2.962.368,85 destinata alle istanze in soccorso istruttorio riportate in Allegato 2;

Allegato 2: Elenco n. 130 *istanze sottoposte a soccorso istruttorio*, in attesa di esito definitivo, rispetto alle quali si procede all'accantonamento delle risorse pari ad € 2.962.368,85 in ipotesi di esito positivo dell'istruttoria;

Allegato 3: Elenco n. 386 *istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento*, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;

Allegato 4: Elenco n. 35 *istanze non ammesse a finanziamento*, sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, sottoposte a soccorso istruttorio e quindi sospese;

Allegato 5: Elenco n. 307 *istanze escluse* con l'indicazione dei motivi di inammissibilità a finanziamento;

- ove occorra, del DDG n. 1092 del 30 giugno 2023, dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana che ha approvato la graduatoria provvisoria dei soggetti finanziati di cui all'Allegato 1 “*Elenco delle imprese per le quali è concedibile l'aiuto fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile*” e l'Allegato 2 “*Elenco delle imprese per le quali non è concedibile l'aiuto sulla base della dotazione finanziaria disponibile*”;
- ove occorra, del DDG n. 2615 del 30 dicembre 2022, dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana che ha disposto l'approvazione e la pubblicazione dell'Avviso pubblico “*Aiuti alle imprese per maggiori costi legati alla crisi energetica BONUS ENERGIA SICILIA*” cod. PRATT34537;
- ove occorra, della PEC del 30/06/2023 di InfoCamere ScpA;
- ove occorra, della Nota prot. n. 51247 del 12/12/2023 di InfoCamere ScpA;
- ove occorra, della Nota prot. n. 51280 del 13/12/2023 di InfoCamere ScpA;
- ove occorra di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto.

## Sintesi del ricorso

Con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana è stato approvato l'Avviso pubblico *"Aiuti alle imprese per maggiori costi legati alla crisi energetica BONUS ENERGIA SICILIA"* cod. PRATT34537 inquadrandola nell'alveo delle misure di sostegno attuative del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito del conflitto Russia - Ucraina, a valere sul PSC 2014-2020 o, in alternativa - in caso di definanziamento - a valere su altra dotazione finanziaria attivabile in ambito comunitario, nazionale o regionale.

La Regione Siciliana, con l'Avviso, intende intervenire a sostegno delle imprese operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti prodotti dalla crisi internazionale, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall'incremento delle spese legate al consumo energetico da parte degli operatori economici attivi e con sede operativa sul proprio territorio regionale.

Inizialmente, le risorse disponibili per il finanziamento delle operazioni ammesse ai sensi dell'Avviso ammontano complessivamente a € 150.000.000,00 (Euro Centocinquantamiloni) comprensivi degli oneri per la gestione della misura.

L'aiuto inizialmente è stato calcolato nella misura percentuale del 30% sull'aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, l'aiuto è determinato secondo le modalità definite nell'Allegato B all'Avviso.

Inizialmente si è previsto che l'aiuto sarebbe stato concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 5.000,00 (determinato come descritto nell'Allegato C all'Avviso). L'importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa.

E' stato previsto che l'aiuto venisse calcolato e concesso sulla base di quanto dichiarato dai partecipanti nella domanda: fatture, importi e consumi.

La Regione Siciliana si riservava di procedere alle verifiche, ai sensi della normativa vigente precisando che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Beneficiario sarebbe decaduto dal contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso.

Per accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso, i richiedenti dovevano presentare apposita Domanda di Agevolazione, resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente in modalità telematica, pena l'esclusione, mediante la piattaforma al link: <https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it> e redatta in coerenza con i contenuti riportati nell'Allegato C allo stesso Avviso.

E' stato previsto che i requisiti degli aspiranti percettori dell'aiuto vengano verificati mediante consultazione automatizzata dei dati presenti sul Registro imprese.

Al fine di dare priorità alle imprese maggiormente danneggiate dal nuovo scenario internazionale, l'Amministrazione si obbligava ad ordinare in graduatoria le domande pervenute sulla base della maggiore incidenza percentuale dell'aumento del costo dell'energia sostenuto dalle imprese nel periodo successivo al 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, le imprese verrebbero collocate in maniera decrescente secondo il punteggio riferito alla seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Spesa 2022} - \text{Spesa 2021}}{\text{Spesa 2021}} \times 100$$

*Spesa 2022 = saranno considerati solo i costi (al netto dell'IVA) sostenuti dal 1° febbraio 2022 alla data dell'ultima fattura disponibile.*

*Spesa 2021 = saranno considerati solo i costi (al netto dell'IVA) sostenuti nel 2021 nello stesso periodo di riferimento utilizzato per la spesa 2022.*

Il punteggio sarebbe stato calcolato fino a 4 cifre dopo la virgola. In caso di ex-aequo, sarebbe stata data priorità a chi ha il minor consumo nell'anno 2022 in valori assoluti.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo al Beneficiario mediante consultazione automatizzata dei dati presenti sul Registro imprese, sono concesse mediante procedura automatica ex art. 4 del d.lgs. 123/1998 e s.m.i:

- *comma 3 - Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti;*
- *comma 4 - Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.*

A conclusione della fase di ammissibilità, l'Amministrazione regionale, preso atto degli esiti delle verifiche effettuate, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria dei soggetti finanziabili e contestuale concessione del contributo.

La graduatoria dei soggetti finanziabili e l'elenco degli eventuali soggetti esclusi, con l'indicazione delle cause di esclusione, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Con DDG n. 166 del 09/02/2023 sono state apportate revisioni all'Avviso pubblico "*Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica BONUS ENERGIA SICILIA*" (codice PRATT34537) ed all'Allegato C "Modello di domanda" al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle attività Produttive n. 2615/7.S del 30 dicembre 2022, per errata digitazione del testo, rimanendo invece invariati l'Allegato A: Codici di attività economica (ATECO 2007) ammissibili alle agevolazioni e l'Allegato B: Algoritmo per il calcolo dell'agevolazione.

Con DDG n. 221 del 24/02/2023 è stata approvata la **modifica** all'art. 6 "**Spese Ammissibili**" dell'**Avviso Pubblico "BONUS ENERGIA SICILIA"** che nella parte relativa all'aumento minimo - sostituendo il precedente aumento minimo di € 5.000,00 - deve intendersi modificato come segue: "*L'aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 3.000,00 (determinato come descritto nel punto che precede e nell'Allegato C all'Avviso). L'importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa.*";

La ricorrente Lavanderia Industriale Himera srl, con prot. n. RSI-06\_00808152, il 10/03/2023 ha inoltrato, per via telematica tramite il portale <https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it>, l'istanza per l'agevolazione "*Bonus Energia Sicilia*" utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato C previsto dall'Avviso pubblico.

Nella domanda di partecipazione sono stati dichiarati consumi ed imponibili seguendo il principio di "*cassa*", ossia è stato indicato prezzo e consumo di ogni singola bolletta addebitata alla società indipendentemente dal periodo di fatturazione, sia per 2021 sia 2022.

A seguito di esplicite FAQ, successive alla pubblicazione del bando diverse volte prorogato, l'Assessorato resistente indicava di seguire il principio di "*competenza*" per cui gli importi fatturati sono stati indicati nel periodo di riferimento, non rilevando il momento in cui sono stati effettivamente pagati.

Quindi, successivamente, su richiesta dell'Assessorato Attività Produttive, sono stati caricati nella piattaforma dedicata 2 file in formato PDF relativi alle fatture di ciascuna annualità (2021 e 2022), al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti in domanda dai partecipanti rispetto a quelli effettivi.

Questa discrasia tra dati inseriti in domanda secondo il principio di "*cassa*" e dati caricati successivamente in piattaforma secondo il principio di "*competenza*" non giustifica affatto l'esclusione della ricorrente dal beneficio, in quanto è dimostrato in modo tangibile e lapalissiano che la società ha effettivamente ed evidentemente sostenuto un maggior costo di energia elettrica nel 2022 rispetto al 2021 pari circa al 450%.

Pertanto, a prescindere da qualsiasi criterio di calcolo sui consumi e sui prezzi utilizzato, di "*cassa*" o di "*competenza*", il costo per fornitura di energia elettrica sostenuto dalla ricorrente per l'anno 2021 è stato pari

ad € 56.033,77 mentre per l'anno 2022 di € 254.505,12, corrispondente, per l'appunto, ad un aumento pari circa al 450%.

Inizialmente, le domande di agevolazione potevano essere presentate sulla piattaforma a partire dal 14/02/2023 e fino al 14/03/2023.

Con i D.D.G. n. 330 del 13/03/2023, D.D.G. n. 559 dell'11/04/2023 e D.D.G. n. 760 del 11.05.2023, i termini di presentazione delle domande sono stati prorogati fino al 26/06/2023, al fine:

- di salvaguardare l'efficacia delle iniziative di sostegno contenute nelle finalità dell'Avviso Bonus Energia;
- di garantire la massima partecipazione delle imprese interessate;
- di consentire una specifica riformulazione del medesimo Avviso con l'innalzamento dell'aliquota del contributo dal 30% al 100% delle maggiori spese sostenute per i consumi energetici e con l'elevazione della soglia minima contributiva da 20.000 a 200.000 euro;
- di consentire una riprogrammazione delle risorse con lo stanziamento di € 71.749.807,01 a valere sulla dotazione del POC - Programma Operativo Complementare 2014/20, elevato poi a € 76.148.313,46 con D.D.G. n. 2343 del 30/11/2023 del Ragioniere Generale della Regione, al netto e degli oneri di gestione dell'Avviso in argomento.

Per effetto di queste modifiche, con D.D.G. n. 844 del 26/05/2023 è stato approvato il nuovo Avviso "Bonus Energia Sicilia", l'Allegato B - Modalità calcolo contributivo e l'Allegato C - Domanda di agevolazione.

Come indicato nello stesso Avviso, *"I soggetti che alla data di pubblicazione del presente avviso avessero già presentato domanda di accesso alle agevolazioni nell'ambito dello sportello attivato con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento delle Attività produttive n. 2615/7.S del 30 dicembre 2022 beneficeranno, qualora inseriti utilmente in graduatoria, della maggiore intensità di aiuto prevista dal presente Avviso senza necessità di presentare una nuova istanza di accesso alle medesime agevolazioni. Allorché dovesse reputarsi necessaria l'integrazione della domanda, sarà cura dell'Amministrazione darne comunicazione a suddetti soggetti"*.

Con PEC del 30/06/2023, InfoCamere ScpA - soggetto gestore della piattaforma sportelloincentivi.regione.sicilia.it - ha trasmesso l'elenco delle istanze presentate contenente le imprese ammissibili all'aiuto con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile e del relativo punteggio assegnato, previa verifica dei requisiti degli aspiranti percettori dell'aiuto mediante consultazione automatizzata dei dati presenti sul Registro imprese, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 - *Ammissibilità e verifica delle domande* di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 844/7S del 26.05.2023.

Con il D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023, il Dipartimento Regionale Attività Produttive ha approvato provvisoriamente gli elenchi comunicati da InfoCamere ScpA e precisamente:

- Allegato 1 *Elenco delle imprese per le quali è concedibile l'aiuto fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile;*
- Allegato 2 *Elenco delle imprese per le quali non è concedibile l'aiuto sulla base della dotazione finanziaria disponibile.*

Ha inoltre disposto alle imprese così individuate di caricare entro il 21/07/2023, nella piattaforma dedicata all'operazione, le fatture relative alle spese di energia elettrica sostenute. Termine poi prorogato al 15/09/2023 prima con il D.D.G. n. 1172 del 13/07/2023 poi con il D.D.G. n. 1362 del 28/07/2023 ed ancora con il D.D.G. n. 1531 del 28.08.2023 .

La ricorrente Lavanderia Industriale Himera srl veniva ricompresa in 3<sup>a</sup> posizione nell'Allegato 1 al DDG 1092 del 30/06/2023 delle imprese per le quali è concedibile l'aiuto di € 186.507,27 con punteggio 4863,8121:

**Allegato 1 – Elenco delle imprese per le quali è concedibile l'aiuto fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile**

Istanza	Codice Fiscale	Partita IVA	Denominazione	Aumento Costo Energia	Contributo Concedibile	Punteggio	Contributo Incrementale
RSI-06_00800548	05414740877	05414740877	FRAMA - SRLS	23.699,16 €	23.699,16 €	6861,1763	23.699,16 €
RSI-06_00803576	04338950878	04338950878	JONIA CARBURANTI SRL	704.360,83 €	200.000,00 €	5619,5236	223.699,16 €
RSI-06_00808152	06474930820	06474930820	LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA S.R.L.	186.507,27 €	186.507,27 €	4863,8121	410.206,43 €

Con il Comunicato del 27/09/2023, l'Amministrazione resistente rendeva noto che, preso atto degli esiti delle verifiche effettuate, avrebbe adottato il provvedimento di approvazione della graduatoria dei soggetti finanziabili e la contestuale concessione del contributo. **Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.** L'erogazione del contributo agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione entro il corrente esercizio finanziario in funzione della dotazione finanziaria.

Con le Note prott. n. 51247 del 12/12/2023 e n. 51280 del 13/12/2023, InfoCamere ScpA comunica all'Amministrazione resistente gli esiti dei controlli effettuati su tutte le imprese di cui agli Allegati 1 e 2 al D.D.G. n. 1092 del 30/06/2023, con particolare riferimento a: fatture caricate nella piattaforma dedicata all'operazione e relative alle spese di energia elettrica sostenuta; visure camerali; DURC; visura Deggendorf; sede operativa e dimensione aziendale.

Con il D.D.G. n. 2889/7S del 14/12/2023 sono stati approvati:

- Allegato 1, *elenco delle **2626 istanze ammesse a finanziamento** fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile pari ad € 73.185.944,61, al netto della quota di risorse destinata alle istanze in soccorso istruttorio;*
- Allegato 2, *elenco delle **130 istanze sottoposte a soccorso istruttorio**, in attesa di esito definitivo;*
- Allegato 3, *elenco delle **386 istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile**, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;*

- Allegato 4, *elenco delle 35 istanze non ammesse a finanziamento, sulla base della dotazione finanziaria disponibile*, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, **sottoposte a soccorso istruttorio** e quindi sospese;
- Allegato 5, *elenco delle 307 istanze escluse* con l'indicazione dei motivi di inammissibilità a finanziamento.

La ricorrente Lavanderia Industriale Himera srl veniva a ricadere nella 259 posizione dell'Allegato 3 al DDG 2889 del 14/12/2023 tra le imprese non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria con contributo concedibile di € 96.245,07 con punteggio 28,57:

Allegato 3 di cui al D.D.G. n. 2889/7S del 14/12/2023: istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile

progressivo 1	punteggio graduatoria 17	CODICE_ISTANZA 2	CF 3	PARTITA IVA 4	IMPRESA_DENOMINAZIONE 5	contributo concedibile 9	Sede Legale Via IMPRESA 11	Civico impresa 12	Sede legale Comune impresa 13	Sede legale CAP impresa 14	Sede legale Provincia impresa 15
259	28,57	RSI-06_00808152	06474930820	06474930820	LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA S.R.L.	96.245,07 €	CONTRADA CANNE MASCHE	SNC	TERMINI IMERESE	90018	PA

A fronte di un primo inserimento in graduatoria tra le imprese per le quali è concedibile l'aiuto "Bonus Energia Sicilia" ai sensi del DDG 1092 del 30/06/2023, di contro con l'impugnato D.D.G. n. 2889 del 14/12/2023 la ricorrente Lavanderia Industriale Himera srl viene ad esserne esclusa perché annoverata nell'Allegato 3 tra le imprese non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile.

L'esclusione della ricorrente dalla concessione dell'aiuto, decretata con quest'ultimo provvedimento dell'Amministrazione resistente, è illegittima e gli atti impugnati vanno annullati per i seguenti motivi

## DIRITTO

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 3 della L. 241/90 in relazione all'art. 97 della Costituzione per violazione dei precetti di efficienza, buon andamento, trasparenza e non aggravamento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi di efficacia e imparzialità.**

L'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2615/7S il 30.12.2022 pubblicava l'Avviso pubblico per l'agevolazione "Bonus Energia Sicilia" e uno stanziamento di 150.000.000,00 in favore delle aziende che avevano subito un incremento del costo dell'energia nel 2022 (01.02 - 31.12) rispetto al 2021 (01.02 - 31.12) almeno pari ad € 3.000.

Le aziende, in possesso dei requisiti previsti, avrebbero ricevuto un contributo pari al 30% delle maggiori spese sostenute nel 2022 per il consumo di energia elettrica rispetto al 2021 entro il limite di € 20.000,00.

A seguito delle modifiche all'inquadramento normativo a livello Europeo del suddetto Bando, con D.D.G. n. 844 del 26.05.2023 l'Amministrazione resistente pubblicava il nuovo Avviso pubblico "*Revisionato*" in cui sostanzialmente le modifiche apportate riguardavano:

- le risorse stanziare ammontavano ad € 71.749.807,01;
- l'importo del contributo era innalzato dal 30% al 100% delle maggiori spese sostenute nel 2022 rispetto al 2021 (stesso criterio di calcolo del precedente bando) e il limite massimo del contributo concedibile da 20.000,00 veniva elevato al limite massimo di € 200.000,00;
- non veniva apportata alcuna modifica alla modalità di calcolo del punteggio attribuibile previsto dall'art. 9 dell'Avviso pubblico.

Il termine di presentazione delle domande è stato più volte prorogato sino al termine ultimo del 26.06.2023.

Il 30.06.2023 l'Amministrazione resistente pubblicava l'*Elenco delle imprese concedibili* e la ricorrente Lavanderia Industriale Himera srl era la terza in graduatoria con un punteggio di 4.863,81 e un contributo concedibile di € 186.507,27.

Successivamente tutte le aziende partecipanti provvedevano al caricamento delle fatture oggetto dell'agevolazione nella piattaforma dedicata al fine di effettuare il calcolo del punteggio definitivo.

A seguito dei ricalcoli effettuati da InfoCamereScpA e della necessità di erogare le somme entro il 31.12.2023, come previsto dalla normativa, l'Assessorato Attività Produttive con D.D.G. n. 2889 del 14.12.2023 pubblicava sul sito istituzionale la graduatoria definitiva, escludendo la ricorrente dal beneficio per insufficienza della dotazione finanziaria con un punteggio assegnato pari a 28,57 e contributo calcolato pari ad € 96.245,07, nello specifico inseriva l'azienda ricorrente nell'Allegato 3 "*istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili*".

L'impugnato D.D.G. n. 2889 del 14.12.2023 è illegittimo perché il calcolo del punteggio assegnato non rispecchia le modalità di calcolo previste dal Bando, motivo per il quale l'azienda è rimasta esclusa dal contributo.

Il punteggio di 4.863,61 inizialmente ottenuto nella precedente graduatoria approvata con D.D.G. n. 1092 del 30/06/2023 è stato calcolato sulla base delle fatture pagate alla data di presentazione della Domanda Modello C, seguendo il criterio di "cassa".

Tenuto conto, però, del ricalcolo a congruaggio che il fornitore di energia elettrica ha effettuato in alcune bollette del 2022 (Marzo e Aprile) relativamente ai diversi mesi del 2021, il punteggio attribuibile all'azienda



è di 354,20, seguendo, quindi, il criterio per “competenza” e applicando sempre scrupolosamente le modalità di calcolo previste dall’Avviso pubblico.

Infatti, al fine di dare priorità alle imprese maggiormente danneggiate dall’aumento del costo dell’energia, le domande ricevute venivano ordinate in graduatoria secondo la maggiore incidenza percentuale dell’aumento del costo dell’energia sostenuto dalle imprese nel periodo 1° febbraio 2022 - 31 dicembre 2022 rispetto allo stesso periodo nel 2021, secondo il punteggio riferito alla formula indicata nell’art. 9 dell’Avviso pubblico “*Bonus Energia Sicilia*”, approvato con D.D.G. n. 2615 del 30/12/2023, D.D.G. n. 166 del 09/02/2023 e da ultimo nel D.D.G. n. 844 del 26/05/2023 di revisione dello stesso Avviso, e precisamente:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Spesa 2022} - \text{Spesa 2021}}{\text{Spesa 2021}} \times 100$$

- Spesa 2022 = sono considerati solo i costi (al netto dell’IVA) sostenuti dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura disponibile.
- Spesa 2021 = sono considerati solo i costi (al netto dell’IVA) sostenuti nel 2021 nello stesso periodo di riferimento utilizzato per la spesa 2022.

Pertanto, tenuto conto della sottonotata situazione rilevata dalle fatture pagate per la fornitura di energia elettrica rispettivamente nei periodi febbraio – dicembre 2021 e febbraio – dicembre 2022 e dalle quali sono stati desunti gli imponibili e i KWH:

PREZZI E CONSUMI CALCOLATI								
	Periodo: 01/02/2021 - 31/12/2021				Periodo: 01/02/2022 - 31/12/2022			
	Imponibile	Accise	Consumi	Prezzo medio Ponderato	Imponibile	Accise	Consumi	Prezzo medio Ponderato
Febbraio	883,09 €	70,64 €	5650,9	0,16 €	11.459,57 €	514,42 €	41154,2	0,28 €
Marzo	1.141,06 €	89,56 €	7164,8	0,16 €	16.876,91 €	568,59 €	45487,3	0,37 €
Aprile	719,96 €	52,06 €	4164,7	0,17 €	12.161,60 €	460,94 €	36874,9	0,33 €
Maggio	627,67 €	44,18 €	3534,0	0,18 €	13.191,50 €	532,34 €	42587,5	0,31 €
Giugno	276,58 €	14,48 €	1158,2	0,24 €	21.642,82 €	765,94 €	61275,5	0,35 €
Luglio	252,34 €	17,44 €	1395,3	0,18 €	35.647,59 €	818,30 €	65464,0	0,54 €
Agosto	1.105,04 €	105,27 €	8421,2	0,13 €	50.745,94 €	1.002,54 €	80202,8	0,63 €
Settembre	14.016,26 €	748,70 €	59896,0	0,23 €	39.167,15 €	913,68 €	73094,5	0,54 €
Ottobre	17.897,76 €	673,63 €	53890,0	0,33 €	17.822,46 €	725,73 €	58058,5	0,31 €
Novembre	2.297,35 €	89,27 €	7145,3	0,32 €	15.891,72 €	624,59 €	49967,0	0,32 €
Dicembre	16.816,66 €	569,92 €	45593,6	0,37 €	19.897,86 €	622,59 €	49807,5	0,40 €
<b>TOTALE</b>	<b>56.033,77 €</b>	<b>2.475,15 €</b>	<b>198014</b>		<b>254.505,12 €</b>	<b>7.549,66 €</b>	<b>603973,7</b>	

si è proceduto a calcolare per “competenza” solo la materia imponibile, il costo di energia elettrica al netto dell’iva, sostenuto dal 01.02.2021 al 31.12.2021 pari ad € 56.033,77 e lo stesso costo sostenuto per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2022 pari ad € 254.505,12.

A prescindere da qualsiasi criterio di calcolo sui consumi e sui prezzi utilizzato, di “cassa” o di “competenza”, il costo per fornitura di energia elettrica sostenuto dalla ricorrente per l’anno 2022 rispetto al 2021 corrisponde, per l’appunto, ad un aumento pari circa al 450%.

Applicando la formula prevista dall’art. 9 del D.D.G. 884 del 26/05/2023, si ottiene quindi il punteggio di 354,20:

$$\frac{254.505,12 - 56.033,77}{56.033,77} \times 100 = 354,20$$

56.033,77

Qualora l'Assessorato Attività Produttive avesse attribuito il corretto punteggio di 354,20, come sopra ottenuto, anziché quello erroneamente attribuito di 28,57, la società ricorrente rientrerebbe in posizione 56 della graduatoria di cui all'Allegato 1 al D.D.G. n. 2889 del 14/12/2023 "istanze ammesse a finanziamento", superando di gran lunga i punteggi soglia di ammissione al beneficio di 52,32 e 52,31 attribuiti alle società Controinteressate nell'odierno ricorso Bosco srl e Sanpietro Servizi srl, ultime classificate in posizione rispettivamente al progressivo n. 2625 e n. 2626 della graduatoria di cui al citato Allegato 1 e le cui istanze sono state ammesse all'aiuto "Bonus Energia Sicilia" per l'ammontare di finanziamento utile alla società ricorrente.

A conferma delle anomalie contestate, lo stesso Assessorato Attività Produttive ha inviato a tutte le aziende che hanno ricevuto il contributo la sottonotata PEC finalizzata al riesame dei contributi già erogati:

Oggetto: Comunicazione di riesame dell'importo erogato all'impresa nell'ambito dell'operazione  
Bonus Energia Sicilia

Codesta impresa, inserita nell'Allegato 1 al DDG/7S n. 2889 del 14/12/2023, è stata ammessa a finanziamento nell'ambito dell'operazione Bonus Energia Sicilia di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive, ed ha pertanto ricevuto il contributo sul conto corrente indicato.

Alla luce di alcune anomalie riscontrate, si sta provvedendo al riesame dell'importo effettivamente spettante a codesta impresa tenendo conto di quanto previsto dall'Avviso pubblico sul calcolo dell'aiuto, erogabile nella misura percentuale del 100% sull'aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell'ultima fattura di fornitura disponibile.

Si invita pertanto a tener conto della presente comunicazione e ad operare secondo i principi di buona fede e correttezza, considerato che potrà seguire un eventuale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente per via telematica sull'apposita piattaforma

<https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it/index.html?app=RESI&idf=wcekve0zDbvyBtAO>

Questa ulteriore circostanza ha indotto la ricorrente in data 26/01/2023 a richiedere all'Assessorato resistente, a InfoCamere ScpA e alla CCIAA di Palermo l'accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 184/2006 e s.m.i. nonché della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, in particolare alla seguente documentazione relativa alla procedura di selezione ed aggiudicazione del "BONUS ENERGIA SICILIA:

- DDG n. 2615/7S del 30 dicembre 2022 così come modificato ed integrato dai DDG n. 166/7S del 09 febbraio 2023, n. 221/7S del 24 febbraio 2023, n. 330/7S del 13 marzo 2023, n. 559/7S del 11 aprile 2023, n. 760/7S dell'11 maggio 2023, n. 844/7S del 26 maggio 2023, n. n. 1092 del 30.06.2023 e n. 2889/7S del 14.12.2023, nonché PEC del 30 giugno 2023 e Nota prot. 51247 del 12/12/2023 di InfoCamere ScpA, ove

*occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto.*

- *In particolare, tutti i verbali di riunione della Commissione di gara, delle eventuali schede di attribuzione di punteggio, eventuali provvedimenti infra procedimentali nonché la domanda di partecipazione delle ditte BOSCO S.R.L. (02498380829) e SANPIETRO SERVIZI S.R.L. (02093150833), ultime classificate rispettivamente al progressivo n. 2625 e n. 2626 della graduatoria di cui all' Allegato 1 al D.D.G. 2889/7S del 14/12/2023 le cui istanze sono state ammesse a finanziamento per l'ammontare di finanziamento utile alla società Lavanderia Industriale Himera srl.*

Da quanto in narrazione nell'odierno ricorso, non si comprende quali fossero i criteri di valutazione in forza dei quali è mutato il precedente punteggio riconosciuto ed attribuito alla ricorrente con altro punteggio che ne comportava l'esclusione dal contributo "Bonus Energia Sicilia", pur in presenza di tutti i presupposti per ottenerlo.

Gli atti impugnati sono illegittimi stante l'impossibilità della ricorrente - pur nella semplicità dell'operazione di calcolo del contributo, espressamente previsto nell'art. 9 dell'Avviso pubblico - di poter apprezzare l'operato e le modalità con le quali InfoCamere ScpA, soggetto gestore della piattaforma sportelloincentivi.regione.sicilia.it, che ha determinato l'importo dei contributi concedibili, i punteggi assegnati, nonché gli elenchi delle imprese ammesse all'aiuto e di quelle escluse, così violando i principi basilari di trasparenza, efficienza e buono andamento oltre di non aggravamento del procedimento.

Infatti, per la concessione dell'agevolazione di cui all'Avviso pubblico, l'Amministrazione resistente ha fatto ricorso alla procedura automatica ex art. 4 del d.lgs. 123/1998 e s.m.i e, conseguentemente, affidato la gestione operativa della procedura selettiva a InfoCamere ScpA di verifica dei possesso dei requisiti in capo al Beneficiario mediante consultazione automatizzata dei dati presenti sul Registro imprese.

Tale meccanismo particolarmente stringente è stato oggetto di valutazione critica tanto che si è parlato di "rischio amministrativo" cioè di impatto negativo sulla competitività del "sistema paese". In sostanza con l'affidamento della procedura selettiva alla piattaforma in uso operativo a InfoCamere ScpA, l'Amministrazione resistente ha reso inefficiente la propria attività attraverso un procedimento informatico farraginoso e senza regole chiare fin dall'inizio.

L'impossibilità di accedere alle risultanze delle operazione di selezione delle aziende accorrenti - dalla fase di presentazione delle istanze e, poi, in quella successiva di caricamento dei dati e conseguente individuazione dei Beneficiari dell'agevolazione - ha comportato che la ricorrente ha appreso, prima, della sua inclusione in graduatoria e, dopo, della sua esclusione solo al momento della pubblicazione dei relativi elenchi nel sito istituzionale dell'Assessorato resistente.

Tale procedura ha ostacolato, nel risultato finale, l'attività economica della ricorrente che è stata poi esclusa dalla graduatoria finale.

Come è stato osservato da più parti l'art. 97 della Costituzione da cui discende l'art. 1 della L.241/90 la P.A. deve orientare tutt'al più l'attività economica dei privati ma, certamente, non disorientarla.

Da una cattiva organizzazione del sistema informatico è derivata l'esclusione del ricorrente. Orbene detta esclusione è da considerarsi a tutti gli effetti una sanzione che viola il principio di proporzionalità nel consentire a tutte le parti interessate di potere avere contezza, in ogni sua fase, del procedimento amministrativo. In sostanza la ricorrente ne è stata esclusa.

È di tutta evidenza, alla luce di quanto sopra, che la detta impossibilità sussiste non soltanto dopo aver trasmesso la domanda di partecipazione all'Avviso pubblico ma anche e soprattutto in fase di predisposizione degli elenchi delle imprese ammesse all'aiuto e di quelle escluse.

Il principio di proporzionalità è chiamato a riequilibrare il conflitto tra principi, quali quello di legalità e di efficienza e buon andamento. L'attività della P.A. deve tendere al massimo dell'utile ma minimizzando il sacrificio dell'iniziativa privata, che nel caso di specie è stata impedita.

L'esclusione *sic et simpliciter* della ricorrente nel potere partecipare alle operazioni di gestione e selezione delle istanze, affidate dall'Assessorato resistente a InfoCamere ScpA, ha violato anche il principio di trasparenza, laddove nella seconda graduatoria approvata non è stata motivata la sua esclusione rispetto alla precedente graduatoria.

L'art. 1 comma 2 della L. 241/90 vieta all'Amministrazione di aggravare il procedimento. L'impossibilità di intervenire nel procedimento amministrativo è in conflitto con l'obbligo della P.A. di non creare condizioni di vessazione attraverso sistemi procedurali tortuosi, complicati al solo fine di gravare il privato di fatto rendendolo impotente dinanzi una procedura incontrollabile dallo stesso e altresì incontrollata dalla P.A. che dovrebbe assumere funzione di garante della *par condicio* di partecipazione all'Avviso.

Per quanto rappresentato in fatto e diritto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i motivi sopra esposti che fanno ricadere effetti negativi sulla ricorrente, oltre quelli già pesantemente subiti a causa dei maggiori costi legati alla crisi energetica.

Conseguentemente il D.D.G. 2889/7S del 14.12.2023 impugnato e gli Allegati, che formano parte integrante dello stesso, è illegittima e va annullata.

### **Risarcimento per danno ingiusto derivante da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.**

Sia in caso di accoglimento sia nella non temuta ipotesi di rigetto del ricorso l'Assessorato resistente va ritenuto responsabile per esercizio illegittimo dell'attività amministrativa per avere ingiustamente escluso la ricorrente ovvero per avere emesso un bando di gara in violazione di legge.

La domanda risarcitoria per i fatti tutti sopra esposti, è fondata su una duplice motivazione: secondo un primo profilo, in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati l'odierna ricorrente ha diritto al risarcimento per i ritardi derivanti dalla erogazione dei fondi in quanto ha dovuto affrontare le spese di progettazione.

Tale impegno di spesa ha, inoltre, pregiudicato ulteriori re-investimenti che possono essere risarciti in via equitativa.

Sotto l'altro profilo, la domanda di risarcimento è fondata anche laddove dovesse essere confermato il provvedimento impugnato.

L'odierna ricorrente cosicché, senza alcuna responsabilità e in assoluta buona fede ha maturato il diritto al finanziamento, ha proceduto all'effettuazione delle spese progettuali e all'improvviso si è ritrovata esclusa dal finanziamento senza averne, inequivocabilmente, dolo o colpa. Pertanto, si configura un'ipotesi di danno emergente che non può non essere risarcito.

In altri termini, nella non temuta ipotesi che vengano confermati i provvedimenti impugnati, si configura un erroneo esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'Assessorato resistente il quale ha pubblicato un Avviso pubblico con affidamento della procedura selettiva, in tutte le sue fasi di gestione e di valutazione, ad un Organismo esterno senza che si consentisse di la partecipazione al procedimento delle parti interessate.

Va sottolineato, che l'ipotesi risarcitoria è fondata sulla lesione di un interesse legittimo in capo alla ricorrente che pretende un corretto esercizio dei poteri amministrativi, anche nella fase procedimentale qualora l'Autorità adita non ritenga configurabile un vero e proprio diritto soggettivo.

Tenuto conto dell'Avviso pubblico, l'odierna ricorrente viene esclusa a fronte di un comportamento vincolato dell'Amministrazione. Tale comportamento vincolato aveva portato quest'ultima, conformemente alle previsioni del Bando, ad ammettere e utilmente classificare l'odierna ricorrente in possesso di tutti i requisiti ivi previsti, per altro in gran parte di evidenza documentale.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i presupposti per condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno. Infatti, è stato provato il comportamento colposo dell'Amministrazione, il danno subito dalla ricorrente, il nesso di causalità tra comportamento dell'Amministrazione e il danno, l'ingiustizia del danno derivante dalla lesione del diritto soggettivo e/o dell'interesse legittimo senza alcun concreto beneficio per la resistente.

Pertanto, anche nella non temuta ipotesi di carenza di interesse all'annullamento, si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo di volersi pronunciare con una Sentenza di accertamento per decidere sulla domanda risarcitoria.

## ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sussistono sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* ai fini della sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In ordine al *fumus boni iuris* ci si riporta a tutto quanto già esposto in premessa.

In ordine al *periculum in mora*, si rileva che ove venisse integralmente corrisposto ai beneficiari, utilmente classificati in graduatoria alla luce della riformulazione conseguente al provvedimento impugnato, l'odierna ricorrente all'esito del giudizio di merito, non potrebbe usufruire di detto finanziamento essendo stato tutto integralmente distribuito agli altri beneficiari.

Pertanto, appare necessario che il provvedimento impugnato venga sospeso.

Dall'accoglimento della sospensiva si eliminerebbe il danno in capo alla ricorrente. Infatti “*la sospensione, in sede giurisdizionale, di un atto negativo di controllo (nella specie, di annullamento della aggiudicazione di un gara) comporta che l'atto controllato, già annullato, recuperi efficacia ed esecutorietà seppur provvisoriamente*” (T.A.R. Molise 08/10/92 n. 172).

Conseguentemente gli effetti della graduatoria riprenderanno efficacia, in caso di rigetto del presente ricorso, così come originariamente formulato.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale l'interesse pubblico alla affidabilità delle domande presentate dai partecipanti alla gara fondato direttamente sul principio costituzionale di buon andamento conservato dall'art. 97 della Costituzione. Comparando gli interessi in gioco, prevalgono quelli del buon andamento, imparzialità, efficienza, economicità e regolare svolgimento dell'affidamento, principi che verrebbero frustrati da una assegnazione di quote di finanziamento che in futuro, all'esito del giudizio di merito, potrà essere ritenuta illegittima.

La durata del procedimento giurisdizionale è finalizzata alla tutela in senso lato dell'interesse pubblico e della corretta esecuzione della procedura concorsuale. Nelle more dell'accertamento dell'esistenza da parte dell'On. TAR del possesso dei requisiti della ricorrente per la partecipazione alla gara, è necessaria la sospensione dell'impugnato provvedimento.

Solo la sospensione del provvedimento eviterebbe, anche danni economici alla resistente. Infatti, quest'ultima, potrà doversi trovare a risarcire i danni alla ricorrente e nello stesso tempo dover corrispondere ai beneficiari che subentrerebbero, gli importi del finanziamento.

La sospensione del provvedimento impugnato eviterebbe l'erogazione del finanziamento e ciò sarebbe da considerarsi “*rispondente a esigenze di logica e di buon esercizio dei poteri che competono all'Amministrazione*” TAR Sicilia, Catania, sez. I, 23/03/04 n. 716).

In via subordinata si chiede l'accantonamento delle somme relative al finanziamento richiesto dalla odierna ricorrente per l'importo di euro 200.000,00 pari al contributo erogabile in base all'Avviso pubblico e ai costi sostenuti dalla ricorrente per fornitura di energia elettrica negli anni 2021/2022.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto dedotto, con riserva di ulteriori deduzioni e allegazioni, LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, previa la sospensione cautelare degli effetti, annullare gli atti impugnati perché illegittimi.

Inoltre, vorrà l'Ecc.mo TAR adito condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Con vittoria di spese di lite, compensi e refusione del contributo unificato.

A seguito di fissazione dell'udienza cautelare per il giorno 27/3/2023 veniva depositata memoria cautelare di seguito sintetizzata.

Nella memoria si intende riportato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, il quale trova piena conferma a seguito dell'accesso agli atti da cui si evince il difetto di istruttoria e la illogicità (se non la incomprensibilità) manifesta delle soluzioni di calcolo adottate e dei conseguenti risultati.

Sembra quasi che ogni domanda di partecipazione al contributo "*Bonus Energia Sicilia*" sia stata valutata con criteri individuali propri.

La ricorrente ha rappresentato che, sulle risultanze della procedura di selezione delle Società/Ditte beneficiarie del "*Bonus Energia Sicilia*" operata da InfoCamere ScpA, lo stesso Assessorato resistente ha riscontrato delle anomalie, inviando a tutte le aziende che hanno ricevuto il contributo la sottonotata PEC finalizzata al riesame dei contributi già erogati:

Oggetto: Comunicazione di riesame dell'importo erogato all'impresa nell'ambito dell'operazione Bonus Energia Sicilia

Codesta impresa, inserita nell'Allegato 1 al DDG/7S n. 2889 del 14/12/2023, è stata ammessa a finanziamento nell'ambito dell'operazione Bonus Energia Sicilia di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive, ed ha pertanto ricevuto il contributo sul conto corrente indicato.

Alla luce di alcune anomalie riscontrate, si sta provvedendo al riesame dell'importo effettivamente spettante a codesta impresa tenendo conto di quanto previsto dall'Avviso pubblico sul calcolo dell'aiuto, erogabile nella misura percentuale del 100% sull'aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell'ultima fattura di fornitura disponibile.

Si invita pertanto a tener conto della presente comunicazione e ad operare secondo i principi di buona fede e correttezza, considerato che potrà seguire un eventuale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente per via telematica sull'apposita piattaforma

<https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it/index.html?app=RESI&idt=wcekve0zDbvyBtA0>

Questa ulteriore circostanza ha indotto la ricorrente in data 26/01/2023 a richiedere all'Assessorato resistente, a InfoCamere ScpA e alla CCIAA di Palermo l'accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 184/2006 e s.m.i. nonché della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, in particolare alla seguente documentazione relativa alla procedura di selezione ed aggiudicazione del " Bonus Energia Sicilia" al fine di verificare ed accertare la regolarità nell'attribuzione dei punteggi:

- DDG n. 2615/7S del 30 dicembre 2022 così come modificato ed integrato dai DDG n. 166/7S del 09 febbraio 2023, n. 221/7S del 24 febbraio 2023, n. 330/7S del 13 marzo 2023, n. 559/7S del 11 aprile 2023, n. 760/7S dell'11 maggio 2023, n. 844/7S del 26 maggio 2023, n. n. 1092 del 30.06.2023 e n. 2889/7S del 14.12.2023, nonché PEC del 30 giugno 2023 e Nota prot. 51247 del 12/12/2023 di InfoCamere ScpA, ove occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto.
- In particolare, tutti i verbali di riunione della Commissione di gara, delle eventuali schede di attribuzione di punteggio, eventuali provvedimenti infra procedurali nonché la domanda di partecipazione delle ditte BOSCO S.R.L. (02498380829) e SANPIETRO SERVIZI S.R.L. (02093150833), ultime classificate rispettivamente al progressivo n. 2625 e n. 2626 della graduatoria di cui all' Allegato 1 al D.D.G. 2889/7S del 14/12/2023 le cui istanze sono state ammesse a finanziamento per l'ammontare di finanziamento utile alla società Lavanderia Industriale Himera srl.

L'Assessorato resistente, con Nota prot. n. 11184 del 15/03/2023, ha fornito parziale e lacunoso riscontro all'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente.

Rispetto a quanto chiesto, infatti, l'Assessorato resistente si è limitato a produrre i sottonotati allegati:

Allegato 1) inviato da Infocamere ScpA per Lavanderia Ind. Himera srl (prot. n. 8517 Assessorato AA.PP.)



Allegato 2) inviato da Infocamere ScpA per Bosco srl

(prot. n. 9077 Assessorato AA.PP.)

Allegato 3) inviato da Infocamere ScpA per Sanpietro Servizi srl

(prot. n. 9100 Assessorato AA.PP.)

È di tutta

Ditte	Domanda Agevol.ne	Visura Deggendorf	Durc INAIL INPS	Fatt. Energia 2021	Fatt. Energia 2022	Fatt. Gas 2021	Fatt. Gas 2022	Calcolo contributo
<b>Allegato 1)</b> Lavanderia industriale Himera srl	SI RSI-06 00808152	SI	SI	SI	SI	-	-	<b>NO</b>
<b>Allegato 2)</b> Bosco srl	SI RSI-06 00809191	SI	SI	SI	SI	-	-	SI
<b>Allegato 3)</b> Sanpietro Servizi srl	SI RSI-06 00967952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

evidenza che, con Nota di cui al prot. n. 8517 Assessorato AA.PP., è stato omesso l'invio del documento "*calcolo contributivo*" relativo alla ricorrente che non consente alla stessa di verificare come InfoCamere ScpA sia pervenuta alla quantificazione del punteggio attribuitole e che ne ha comportato la sua esclusione dalla concessione del beneficio *de quo*.

Ma vi è di ben più grave.

Macroscopici errori, nell'attribuzione dei punteggi alle controinteressate Bosco srl e Sanpietro Servizi srl, sono stati evidenziati dalla stessa InfoCamere ScpA nelle Note inviate all'Assessorato resistente, in riscontro alla domanda di accesso agli atti della ricorrente, dalle quali risultano così falsate le graduatorie "*approvate*":

- Nota di cui al prot. n. 9077 Assessorato AA.PP., con riferimento a Infocamere ScpA prot. n. 25729 del 01/03/2024

~~Per il soggetto BOSCO S.R.L. codice istanza RSI-06\_00809191 il punteggio derivante dall'applicazione della formula, a seguito dell'istruttoria delle fatture caricate in piattaforma, ha riportato un valore pari a 293,3101, ma per un mero errore materiale è stato associato all'impresa un valore pari a 52,3171.~~

- Nota di cui al prot. n. 9100 Assessorato AA.PP., con riferimento a Infocamere ScpA prot. n. 25748 del 01/03/2024:

~~Per il soggetto SANPIETRO SERVIZI S.R.L. codice istanza RSI-06\_00967952 il punteggio derivante dall'applicazione della formula, a seguito dell'istruttoria delle fatture caricate in piattaforma, ha riportato un valore pari a 54,0846, ma per un mero errore materiale è stato associato all'impresa un valore pari a 52,3105.~~

Ma non solo questi gli svarioni.

Dall'analisi della documentazione prodotta dall'Assessorato resistente e da InfoCamere ScpA emergono altre ancor più gravi criticità sulle modalità operative che hanno condotto a risultanze del tutto fallaci per come si dimostrerà di seguito.

Per la società Bosco srl il calcolo del contributo è da ritenersi palesemente errato in quanto è stato commesso un lapalissiano errore nell'inserimento manuale dei dati di spesa delle fatture, errore che ha stravolto il totale della spesa sostenuta dalla società.

Si è potuto notare, infatti, che i numeri decimali sono stati considerati come numeri interi non essendo stata inserita la virgola come separatore.

A titolo esemplificativo la spesa di energia sostenuta per il mese di Marzo 2022 pari ad € 11.335,39 (undici mila trecento trenta cinque virgola trenta nove) è stata inserita come 1.133.539 (un milione cento trentatre mila cinquecento trenta nove).

Tale errore è stato commesso ripetutamente per 10 mesi su 11 nel periodo Febr/Dic 2022 e per 5 mesi su 11 nel periodo Febr/Dic 2021.

Algoritmo calcolo contributo													
CONSUMO ELETTRICO													
2022 FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ToT		
Consumi	36321	42248	43638	56768	72022	79312	75924	68740	57258	41344	41412	614987	PUE_22
Imponibile	1032,384	1133539	1158456	1501012	190093	2088594	2000612	1824053	15072	109331	1090404	11112198	18,0689972 Imponibile 2022 / Consumi 2022
2021 FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ToT		
Consumi	39044	42605	42611	48310	51110	60711	71840	59528	46660	39811	36419	538649	PUE_21
Imponibile	6072,29	6666,68	6634,68	74674	791634	772752	8933,4	7515,63	636238	509504	4677,21	2825302	5,245163158 Imponibile 2021 / Consumi 2021
												IE_PU	12,82383405 PUE_22 - PUE_21
												AE_22	7.886.491,23 € Aumento su consumi 2022
												CE_TOT	7.886.491,23 € Contributo 100% aumento

Si consideri che **tale errore, ripetuto, ha determinato un contributo teorico spropositato di € 7.886.491 (sette milioni ottocento ottantasei mila quattrocento novantuno)** di cui l'Assessorato resistente e InfoCamere ScpA nemmeno hanno avuto l'accortezza di rivedere considerando la sproporzione del risultato ottenuto, evidente anche per chi non conosce la materia.

Da sottolineare che tale errore ha portato al riconoscimento alla società Bosco S.r.l. del massimo contributo ottenibile, pari ad € 200.000,00, piuttosto che quello teoricamente spettante (dai nostri calcoli) di € 77.597,00.

L'errore è talmente evidente se si considera che la spesa totale nel 2022 di Energia Elettrica da parte di Bosco S.r.l. (calcolata dalle fatture) è stata di € **163.304,00** mentre il Contributo calcolato da InfoCamere ScpA e

dall'Assessorato resistente è stato di € 7.886.491,00, limitato ad € 200.000,00 per via del massimale di contributo erogabile. Praticamente il contributo teorico calcolato è stato quasi 50 volte superiore la spesa sostenuta come da fatture allegate.

*Sic res stantibus*, è del tutto evidente, da un lato, il danno all'erario e, dall'altro, un indebito arricchimento: con l'aggravante dell'ammissione, da parte dello stesso Assessorato resistente, nella memoria di costituzione, di non meglio specificati "necessari controlli da svolgersi ai sensi dell'art. 264, comma 2, lett. a, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio".

Appare di tutta evidenza che questi controlli, per le sopra evidenziate incomprensibili incongruenze, siano stati omessi sia da parte di InfoCamere ScpA sia dall'Assessorato resistente.

Davanti alle illiceità di quanto innanzi circostanziato, ancor più grave è l'affermazione dell'Assessorato resistente che, sempre in memoria di costituzione, sostiene: "La graduatoria del 14 dicembre, tiene conto della formula, sulla base non già delle dichiarazioni fornite dalle imprese, ma delle verifiche sulle fatture caricate che hanno definitivamente consolidato i risultati derivanti dalla applicazione della formula non più sulle mere dichiarazioni caricate a sistema, ma sulle fatture effettivamente caricate come previsto dal DDG 1092/2023".

Da una cattiva organizzazione del sistema informatico e nella *mala gestio* dei dati ivi inseriti da InfoCamere ScpA, è derivata l'esclusione della Società ricorrente.

Orbene detta esclusione è da considerarsi a tutti gli effetti una sanzione che viola il principio di proporzionalità nel consentire a tutte le parti interessate di potere avere contezza, in ogni sua fase, del procedimento amministrativo. In sostanza la ricorrente ne è stata esclusa.

Per quanto rappresentato e con riserva delle risultanze che scaturiranno dall'ulteriori analisi sulla documentazione richiesta e ancora non consegnata dall'Assessorato resistente, è del tutto evidente che l'esclusione della ricorrente dalla concessione del contributo "Bonus Energia Sicilia" è illegittima e gli atti impugnati vanno sospesi nelle more della pronuncia sul merito.

La gravità della *mala gestio* nella concessione del contributo *de quo*, già peraltro erogato, confermano la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ai fini della sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

A nulla valendo, perché ad oggi priva di fondamento, la rassicurazione dell'Assessorato resistente nel rapporto informativo di cui alla Nota 9259 del 04/03/2024:

Giova all'uopo evidenziare che è già in corso l'iter amministrativo per incrementare la dotazione finanziaria dell'iniziativa per cui può ritenersi cessata la materia del contendere.

Come pure temerario appare l'ammonimento dell'Assessorato resistente, forse rivolto all'Ecc.mo Tribunale adito:

*A ben guardare, accordare la tutela cautelare vorrebbe dire paralizzare l'attività dell'Amministrazione volta al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione del contributo in favore delle imprese inserite nell'Allegato 3 citato creando proprio alla stessa impresa ricorrente un danno piuttosto che un vantaggio.*

Si evidenzia che, ancorché possa esserci un incremento di fondi, il mantenimento del punteggio in capo alla ricorrente così come arbitrariamente e illegittimamente attribuito dalla resistente, non arreherebbe alcun beneficio in quanto comunque rimarrebbe esclusa.

Per tutto quanto dedotto, con riserva di ulteriori deduzioni e allegazioni, LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito ritenere e dichiarare la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Con vittoria di spese di lite e compensi.

A seguito della camera di consiglio, il Collegio emetteva la seguente Ordinanza n. 1107/24 in data 27/3/24 con il seguente contenuto:” *Premesso che parte ricorrente insorge avverso il provvedimento di cui al DDG 2889/7S del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale in data 14/12/23 – non notificato - che ha approvato la graduatoria definitiva dei soggetti finanziati, relativi allegati ed ulteriori atti prodromici in epigrafe indicati;*

*Considerato che, segnatamente, parte ricorrente si duole dell'illegittimità del punteggio assegnato in sede di predisposizione della graduatoria definitiva, con inserimento dell'istanza presentata nell'allegato 3 al DDG 2889 contenente l'elenco imprese non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria, risultato ampiamente decurtato rispetto a quello riconosciuto (giusto D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023) nella prima fase del procedimento di che trattasi;*

*Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria del 21 marzo 2024, richiamando la nota informativa dell'Amministrazione, ha rappresentato: a) che le “...modifiche di punteggio e, conseguentemente, della posizione in graduatoria dell'impresa ricorrente deriva, infatti, dai controlli effettuati da Infocamere sulla documentazione caricata a sistema dalla stessa impresa rispetto a quanto autodichiarato in sede di domanda di agevolazione”; b) che “...il resistente Assessorato, con nota prot. 11474 del 18/03/2024, ha richiesto al Dipartimento dell'Economia l'istituzione del capitolo di entrata finalizzato all'attuazione dell'Azione Bonus Energia del PO Fesr 2014-2020 per complessivi € 11.545.230,75e, contestualmente, al Dipartimento della*

*Programmazione di procedere all'accertamento in entrata della stessa somma. Successivamente, in esito all'iscrizione delle somme sul capitolo richiesto, l'Assessorato procederà a richiedere l'iscrizione delle somme sul correlato capitolo di spesa. A questo punto, in coerenza con le disposizioni impartite dal Dipartimento della Programmazione, l'Amministrazione procederà all'erogazione delle somme agli aventi diritto a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 (Asse 12 SAFE), fermo restando l'esito positivo dei controlli previsti. Sul punto, si segnala ulteriormente, come rappresentato dall'Assessorato, che le nuove risorse finanziarie per cui è stata chiesta l'istituzione del capitolo, sono state quantificate per dare copertura finanziaria a tutte le imprese ricomprese nell'Allegato 3 in possesso dei requisiti";*

*Ritenuto che le deduzioni dell'Avvocatura e la relativa nota informativa, ad un primo sommario esame, non risultano esaustive a chiarire le concrete modalità con cui, al netto del non contestato criterio di calcolo previsto nella lex specialis, l'Amministrazione è pervenuta alla quantificazione definitiva del punteggio assegnabile al ricorrente, in peius rispetto a quanto avvenuta nella prima fase del procedimento;*

*Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati e dettagliati chiarimenti sul punto in premessa mediante una dettagliata relazione illustrativa, corredata da idonea produzione documentale, comprensiva della specifica scheda di valutazione dell'istanza presentata dalla parte interessata e di ogni ulteriore documento idoneo a chiarire le modalità concrete di calcolo dello stesso punteggio e dei documenti probatori utilizzati al fine del medesimo calcolo;*

*Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà procedere, mediante deposito telematico secondo la procedura del P.A.T., nel termine che appare congruo fissare in giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa dell'odierna ordinanza;*

*Considerato che appare altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;*

*Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;*

*Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;*

*Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;*

*Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;*

*Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore proseguo la Camera di Consiglio del 10 luglio 2024;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, nonché l'integrazione del contraddittorio secondo i termini e le modalità sopra indicate.*

*Fissa per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 10 luglio 2024, ore di Rito"*

#### **Indicazione dei controinteressati**

Come autorizzato dal Tar adito nella richiamata ordinanza n. 01107/2024, il contraddittorio deve essere integrato "nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento".

L'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati risulta dagli Allegati 1), 2), 3), 4) e 5) al DDG 2889 del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana con il quale sono state approvate le sottotestate graduatorie:

Allegato 1: Elenco n. 2626 istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile pari ad € 73.185.944,61, al netto della quota di risorse pari ad € 2.962.368,85 destinata alle istanze in soccorso istruttorio riportate in Allegato 2;

Allegato 2: Elenco n. 130 istanze sottoposte a soccorso istruttorio, in attesa di esito definitivo, rispetto alle quali si procede all'accantonamento delle risorse pari ad € 2.962.368,85 in ipotesi di esito positivo dell'istruttoria;

Allegato 3: Elenco n. 386 istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;

Allegato 4: Elenco n. 35 istanze non ammesse a finanziamento, sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, sottoposte a soccorso istruttorio e quindi sospese;

Allegato 5: Elenco n. 307 istanze escluse con l'indicazione dei motivi di inammissibilità a finanziamento;

#### **Autorità adita e stato del procedimento**

Il ricorso con istanza di sospensione cautelare collegiale proposto da Lavanderia Industriale Himera srl è stato depositato in data 16/02/2024 e iscritto al reg. ric. n. 240/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ed assegnato alla Sezione Quinta.

Con ordinanza 01107/2024, il Tribunale ha fissato, per il prosieguo del giudizio, l'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024, ore di rito.

Lo svolgimento del procedimento può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso 240/2024 alla pagina <https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-palermo> del Tar Sicilia Palermo.

#### **Pubblicazione sui siti web**

La presente pubblicazione è effettuata - in esecuzione dell'Ordinanza n. 01107/2024 di cui al procedimento n. 240/2024 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sezione Quinta sul sito web istituzionale della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive>

Unitamente al presente avviso, sono pubblicati:

- 1) **Ordinanza n. 01107/2024** del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Quinta, pubblicata il 27/03/2024 (originale informatico estratto dal fascicolo informatico n. 240/2024 del Tar Palermo);
- 2) **D.D.G. 2889 del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana** con il quale sono state approvate le graduatorie di cui ai sottotestati Allegati (originale informatico estratto dal numero atto *sub 2024002755* del fascicolo informatico n. 240/2024 del Tar Palermo);

- 3) **Allegato 1 al D.D.G. 2889 del 14/12/2023:** Elenco n. 2626 *istanze ammesse a finanziamento*;
- 4) **Allegato 2 di cui al D.D.G. n. 2889 del 14/12/2023:** Elenco n. 130 *istanze sottoposte a soccorso istruttorio, in attesa di esito definitivo, rispetto alle quali si procede all'accantonamento delle risorse*;
- 5) **Allegato 3 di cui al D.D.G. n. 2889 del 14/12/2023:** Elenco n. 386 *istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile*;
- 6) **Allegato 4 di cui al D.D.G. 2889 del 14/12/2023:** Elenco n. 35 *istanze non ammesse a finanziamento, sulla base della dotazione finanziaria disponibile, sottoposte a soccorso istruttorio e quindi sospese*;
- 7) **Allegato 5 di cui al D.D.G. 2889 del 14/12/2023:** Elenco n. 307 *istanze Escluse con l'indicazione dei motivi di inammissibilità a finanziamento*;

Palermo,

firmato digitalmente da avv. Stefano Scimeca